



RICEVUTO
011138
07 NOV. 2001

*Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

risp.

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot.n./P/01/
Cod.
Cod.

002073

Roma,

- 5 NOV. 2001

Ai Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Considerazioni in merito al D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Come noto, in occasione dell'Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 4 ottobre 2001, si è diffusamente esaminato il contenuto della normativa in oggetto.

Alla lettura della relazione esposta in sede assembleare dall'Arch. Mirizzi, di seguito riproposta, e all'intervento dell'Avv. Antonio Leozappa, è seguita la formulazione di ulteriori possibili quesiti relativamente alla corretta applicazione della normativa citata, delle quali si ritiene utile riportare di seguito il contenuto, fermo restando che ulteriori chiarificazioni in materia saranno portate all'attenzione degli Ordini con successive comunicazioni.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.328 del 5 giugno 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 190 del 17 agosto 2001, è entrato in vigore lo scorso 1 settembre.

Il Decreto in oggetto, mentre sembra attenere essenzialmente la disciplina dell'esame di Stato, introduce molti elementi di novità nell'ambito dell'accesso agli Ordini professionali e determina innovazioni in seno alla struttura degli Ordini stessi, anticipando in parte la riforma dell'Ordinamento delle professioni da tempo oggetto di attenzione anche da parte del governo. Il regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, degli albi, degli Ordini e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove. Le norme non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, all'attuale professione di architetto.

DENOMINAZIONE DELL'ORDINE (ARTICOLI 2 E 15)

A partire dal 1 settembre l'Ordine degli Architetti ha cambiato denominazione ed è diventato: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori".

Di conseguenza il Consiglio Nazionale degli Architetti dovrebbe assumere la denominazione di: "Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori".

ISCRIZIONE ALL'ALBO: SEZIONI E TITOLI (ARTICOLI 2 - 3 - 15)

L'albo viene diviso in due sezioni (A e B) in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo universitario e corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

A entrambe le sezioni si accede dopo aver sostenuto l'esame di Stato, rispettivamente con il titolo di laurea specialistica per la sezione A e con il titolo di laurea per la sezione B.

La **sezione A** è ripartita nei seguenti settori:

- a) Architettura (all'iscritto spetta il **titolo di architetto**)
- b) Pianificazione territoriale (all'iscritto spetta il **titolo di pianificatore territoriale**)
- c) Paesaggistica (all'iscritto spetta il **titolo di paesaggista**)
- d) Conservazione dei beni architettonici e ambientali (all'iscritto spetta il **titolo di conservatore dei beni architettonici e ambientali**)

La **sezione B** è ripartita nei seguenti settori:

- a) Architettura (all'iscritto spetta il **titolo di architetto junior**)
- b) Pianificazione (all'iscritto spetta il **titolo di pianificatore junior**)

L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni:

- "sezione A – settore architettura",
 - "sezione A – settore pianificazione territoriale",
 - "sezione A – settore paesaggistica",
 - "sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali",
- e inoltre
- "sezione B – settore architettura",
 - "sezione B – settore pianificazione".

Alla "**sezione A – settore architettura**" dovranno essere iscritti:

- gli attuali appartenenti agli Ordini degli architetti;
- coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del regolamento (1 settembre 2001);
- coloro che conseguiranno l'abilitazione all'esito di esami di stato indetti prima dell'entrata in vigore del regolamento (1 settembre 2001), ovvero relativi alla sessione di esami di Stato dell'anno 2001;
- coloro che nel 2002 supereranno l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di **architetto**.

Agli altri settori della sezione A – settore pianificazione territoriale, paesaggistica e conservazione dei beni architettonici ed ambientali- dovranno essere iscritti coloro che nel 2002 supereranno l'esame di Stato rispettivamente per l'abilitazione alla professione di **pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali**.

Alla **sezione B – settore architettura** e alla **sezione B – settore pianificazione** dovranno essere iscritti coloro che nel 2002 rispettivamente supereranno l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di **architetto junior** e di **pianificatore junior**.

Il D.P.R. 328 ha precisato che, previo superamento dell'esame di Stato e avendo ovviamente il necessario titolo di studi, il professionista iscritto in un settore può iscriversi a più settori della stessa sezione.

Inoltre l'iscritto alla **sezione B**, in possesso del titolo di studio necessario e previo il superamento dell'esame di Stato relativo, può essere iscritto alla **sezione A**.

Pertanto per la **sezione A** potrà anche accadere –in una ipotesi limite- che un professionista, previo superamento dell'esame di Stato relativo, possa contemporaneamente essere iscritto a tutti e quattro i settori:

- "sezione A – settore architettura",
- "sezione A – settore pianificazione territoriale",
- "sezione A – settore paesaggistica",
- "sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali",

Infine per la **sezione B** potrà anche accadere –sempre in una ipotesi limite- che un professionista, già iscritto nella Sezione B in possesso dei titoli di studio necessari e previo il superamento degli esami di Stato relativi, possa iscriversi ai vari settori della sezione A e alla fine essere iscritto contemporaneamente a tutti e quattro i settori della sezione A.

Una considerazione: è superfluo una volta che si è iscritti nella “sezione A – settore architettura” essere iscritti anche agli altri settori in quanto il settore architettura assorbe tutte le competenze professionali appartenenti agli altri settori. Ma dell'argomento competenze si tratterà più avanti.

Il primo adempimento di carattere pratico che compete all'Ordine è, pertanto, quello di **modificare la propria denominazione.**

Ciò comporterà, quali conseguenti incombenze, ad esempio:

- **Ristampa della carta intestata, della modulistica e di tutto quanto attenga la modifica suddetta;**
- **Eventuali nuovo timbro dell'Ordine e tesserino e timbro degli iscritti;**
- **Comunicazione formale della variata denominazione a tutti gli Enti e Amministrazioni pubbliche e ai consueti referenti dell'Ordine stesso;**
- **Comunicazioni agli Uffici finanziari e l'aggiornamento dei registri di contabilità;**
- **Rivisitazione della pagina web sul sito ANW.**

Con riferimento al tesserino e timbro degli iscritti all'Ordine si sottolinea, tuttavia, che la sua adozione rientra nella discrezionalità dell'ordine stesso, non essendovi previsione in tal senso nel vigente ordinamento.

Altro adempimento sarà la strutturazione dell'**Albo professionale**, che resterà **unico** ma sarà ripartito in sezioni e in settori così come prima indicati.

Un atto dovuto dell'Ordine è il trasferimento d'ufficio degli attuali iscritti all'Albo nella sezione A “settore Architettura”, che conserveranno l'attuale numero di matricola. Per gli altri settori dell'albo il numero di matricola degli iscritti sarà progressivo, indipendentemente dalla sezione o settore d'appartenenza, essendo l'albo unico.

E' necessario che le varie iniziative siano precedute da una delibera o più delibere di Consiglio.

Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 all'art.15 prevede che: “I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro presso i competenti Consigli Nazionali degli ordini professionali”.

Al Consiglio Nazionale Architetti compete, pertanto, la tenuta del **Registro Unico Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.**

Tale disposizione impone che ogni Ordine tenga sempre aggiornato l'elenco degli iscritti nel proprio albo professionale e invii al CNA i dati relativi ai professionisti iscritti, citando espressamente la normativa sopra citata, permettendo a quest'ultimo di adempiere a un obbligo di legge.

Questo Consiglio, peraltro, sta valutando la possibilità di predisporre a breve termine, per i vari Ordini, un software di albi, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa sulla privacy.

ATTIVITA' PROFESSIONALI (ARTICOLI 3 – 16 - 19)

La norma generale, valida per tutte le professioni indicate nel decreto, ha precisato che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le **competenze di natura riservata** attribuite agli iscritti ad uno o più settori della stessa sezione, ferma restando ovviamente la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento dell'esame di Stato.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti a un settore della sezione A anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

In proposito appare opportuno illustrare con alcuni esempi come queste disposizioni influiscano sulla nostra professione.

Un architetto (sezione A settore architettura) può esercitare tutte le competenze degli altri settori della sezione (Settore pianificazione territoriale, settore paesaggistica, settore conservazione dei beni culturali e ambientali) perché è già in possesso dei requisiti richiesti (art. 1 comma 2). Non solo, egli potrà anche esercitare tutte le competenze previste nella sezione B (settore architettura e settore pianificazione).

Invece un paesaggista (sezione A settore paesaggistica) potrà esercitare le competenze previste per il suo settore ma non quelle riservate all'architetto (sezione A settore architettura), inoltre, non essendovi un settore corrispondente nella sezione B, potrà svolgere solo le attività non riservate previste per questa sezione.

Se le competenze previste per gli altri settori all'interno delle sezioni non sono riservate e non tutelate dalla legge, le relative prestazioni professionali sono attuabili da chi si sentisse in grado di svolgerle.

Identico discorso vale anche per il conservatore dei beni architettonici e ambientali.

Il pianificatore territoriale (sezione A - settore pianificazione territoriale), fermo restando le precedenti considerazioni, potrà anche esercitare le competenze previste nella sezione B (settore pianificazione).

L'architetto junior e il pianificatore junior potranno svolgere le attività previste dal decreto e altre attività se non riservate ad altri professionisti.

Gli ambiti di competenza professionali per gli iscritti nei settori degli Albi sono specificati dall'art. 16 del Decreto.

In particolare le attività previste sono le seguenti:

- nella sezione A - settore "architettura":
 - le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali;
- nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
 - la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e delle città;
 - lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali;
 - il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
 - strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale;
- nella sezione A - settore "paesaggistica":
 - la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
 - la redazione di piani paesistici; il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, a esclusione delle loro componenti edilizie;
- nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
 - la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche mirati alla loro conservazione;
- nella sezione B - settore "architettura":
 - collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
 - progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica;
- nella sezione B - settore "pianificazione":
 - collaborazione alle attività di pianificazione; costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;

- analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale;
- procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Occorre ancora una volta ribadire che gli architetti, anche a seguito della riforma, continueranno a poter progettare piani territoriali, urbanistici e paesistici anche se queste attività sono inserite negli ambiti di competenza degli iscritti agli altri settori.

Pertanto, allo stato dei fatti le possibilità offerte a un architetto d'operare nei campi sopradetti con piena legittimità sono complete ed è inutile che si iscriva anche agli altri settori della propria sezione, dopo aver sostenuto i relativi esami di Stato.

Ai pianificatori, paesaggisti e conservatori è stata espressamente esclusa ogni riserva legale di competenza e, pertanto, non hanno riserve di legge.

Le attività professionali che spettano a pianificatori, paesaggisti e conservatori potranno anche essere svolte da altri professionisti che abbiano competenza e interesse.

Le professioni protette, ovvero le professioni per il cui esercizio è richiesto il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in apposito albo tenuto da Ordine o Collegio- svolgono una attività che incidendo su interessi generali (diritto di difesa, salute, sicurezza pubblica, ecc.) viene sottratta al libero esercizio e riservata a soggetti che abbiano dimostrato (con un ciclo di studi ovvero un'abilitazione professionale) di possedere le capacità per svolgerla.

Non vi è obbligo, pertanto, di rivolgersi a pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'albo. In generale coloro che preferiscono rivolgersi a un professionista iscritto all'albo hanno la garanzia che il professionista risponderà al proprio Ordine professionale e che è soggetto al rispetto delle regole e dei principi civilistici e deontologici dell'esercizio professionale. In buona sostanza l'iscrizione a un Ordine professionale è garanzia per il fruitore di un servizio professionale.

Per quanto attiene la tariffa professionale, si ritiene che debba essere comune a tutti gli iscritti delle 2 sezioni.

ESAMI DI STATO (ARTICOLI 5 - 7 - 17 - 18)

L'iscrizione all'Ordine, come già detto, è subordinata al superamento dell'esame di Stato.

Per l'ammissione all'**esame di Stato - sezione A** è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- per l'iscrizione nel settore "architettura":
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
- per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
 - classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
 - classe 3/S - Architettura del paesaggio;
 - classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":
 - classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384;
 - classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali.

La classe 4/s, quella degli architetti attualmente iscritti agli albi, è comune a tutti i settori della sezione A.

Per l'ammissione all'esame di Stato - sezione B è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
 - classe 4 - Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
- b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione":
 - classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

L'esame di Stato, che avrà per oggetto temi relativi all'attività della specifica professione, è articolato nelle seguenti prove:

- 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione;
- 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento della prova pratica;
- 3) una seconda prova scritta;
- 4) una prova orale.

Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B.

Le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame **sono rimaste immutate.**

I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato.

I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Gli Ordini, che in base alle norme vigenti sono chiamati a indicare terne per le commissioni esaminatrici, in assenza di precise disposizioni da parte degli Organi competenti, continueranno ad adottare i comportamenti sino a oggi avuti, ovvero quello di inviare terne di professionisti di provata competenza e professionalità.

Peraltro, appare evidente che gli architetti deputati a comporre le commissioni degli esami di Stato per l'accesso alla professione di architetto possono, in quanto dotati di conoscenze relative ai diversi settori esaminati, comporre anche le commissioni per gli esami conseguenti ai nuovi corsi di laurea.

NORME ORGANIZZATIVE GENERALI (ARTICOLI 3 - 4)

L'art.4 dispone che il numero dei componenti degli organi collegiali (Ordini provinciali / Consigli Nazionali) sia ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al 50% alla componente corrispondente alla sezione A.

L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

Questo vuol dire che il presidente dell'Ordine potrà essere scelto solo tra i soggetti iscritti alla suddetta sezione A.

Con successivo regolamento il Ministero dell'Istruzione di concerto con quello della Giustizia, previo parere del C.N.A.P.P.C. e degli altri Ordini interessati, definirà le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare.

Pertanto al momento non è possibile porre in atto alcuno strumento che possa delineare anche in via provvisoria le **procedure elettorali, che sono demandate a un successivo, specifico regolamento.**

Sull'aspetto relativo alla deontologia, anch'esso rinviato all'emanazione di un regolamento, si ravvede la necessità di correggere e rettificare la normativa deontologica attualmente vigente, risolvendo anche, all'uopo, il problema di un codice deontologico nazionale o locale.

Sarebbe stato opportuno prevedere una fase transitoria d'avvio della normativa, e quindi, anche dei nuovi albi, tale da permettere l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'albo, come anche la determinazione di una soglia di rappresentanza minima all'interno del Consiglio dell'Ordine garante delle due componenti professionali dei laureati specialisti e dei laureati, stante il pericolo di una conflittualità per la ripartizione delle competenze professionali all'interno di una stessa "categoria" professionale, pur con i dovuti distinguo.

Questo Consiglio sta avviando idonee iniziative in tal senso.

E', comunque, stato chiarito fin d'ora che nell'ipotesi di provvedimento disciplinare possono partecipare al giudizio solo i componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista sottoposto al procedimento.

Anche questo aspetto andrà chiarito in fase di regolamento in quanto, ad esempio, in caso di richiesta di apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un architetto iunior (sezione B) potrebbe accadere che il giudizio sia rimesso a un solo consigliere presente appartenente alla sezione B, e questo sarebbe inammissibile.

TIROCINIO (ARTICOLI 6 - 17 - 18)

Il periodo di tirocinio può essere svolto secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini e le Università.

Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini e Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera i laureati dalla prova pratica per gli esami di Stato.

Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentito il Consiglio Nazionale.

E' necessaria, in tale ottica, l'attivazione di opportuni contatti con le Università, per porre le basi, fin da ora, della organizzazione e sottoscrizione delle convenzioni citate.

Il dipartimento università del CNA, attraverso il lavoro di un'apposita commissione, tra breve fornirà al riguardo una serie di indicazioni, per consentire l'adozione di un indirizzo comune.

I contenuti del Decreto, come già detto, incideranno anche indirettamente nell'attività dell'Ordine.

E' necessario, pertanto, avviare nell'immediato un'accurata **analisi delle attuali funzioni** che ogni singolo Ordine provinciale svolge e **degli strumenti** dei quali l'Ordine si è dotato per adempiere a tali funzioni.

Un esempio. Per le commissioni interne all'Ordine, istituite per essere di supporto al Consiglio e con funzione consultiva, si dovrà procedere a una rilettura degli eventuali regolamenti adottati, adeguandoli alle più recenti disposizioni.

Il provvedimento in esame inciderà, inoltre, su tutta una serie di norme a livello nazionale oltre che sui provvedimenti attinenti il riconoscimento dei titoli a livello europeo, come per il D.lgs 129/92, in tutte quelle parti che parlano tout court del titolo professionale di architetto a fronte delle nuove figure introdotte dal DPR 328 ("Pianificatore territoriale", "Paesaggista" e "Conservatore dei beni architettonici ed ambientali").

Di conseguenza, dovranno essere riconsiderate tutte quelle **condizioni di riconoscimento del titolo** che non rispondono più ai requisiti richiesti dal citato decreto.

In primo luogo, la natura della formazione deve assicurare un'adeguata conoscenza degli aspetti inerenti le nuove figure professionali; in secondo luogo, la durata della formazione deve essere adeguata ai nuovi parametri.

Infine, la Direttiva 85/384/CEE prevede che:

"Ogni Stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai requisiti degli artt. 3 e 4 (aspetti inerenti la natura e la durata della formazione)"; "Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione". Da quanto esposto risulta chiaro che ci sarà ancora molto da fare.

Sarà cura di questo Consiglio, in presenza di ulteriori elementi conoscitivi, inviare comunicazioni esplicative che consentano agli Ordini una omogeneità di comportamento.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Raffaele SIRICA)

